



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 26 gennaio 2024

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili territoriali
dell'Area Turismo**

Ai Responsabili FEDERAGIT

Loro sedi ed indirizzi

Prot.n. 4945.11/2024 VF

Oggetto: la nuova disciplina della professione di guida turistica.

Com'è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293 è stata pubblicata **la legge 13 dicembre 2023 n. 190, recante "Disciplina della professione di guida turistica"**.

La legge è entrata in vigore il giorno 17 dicembre 2023.

La legge n. 190 disciplina gli aspetti principali della professione di guida turistica, stabilendo una regolamentazione uniforme a livello nazionale, in virtù della competenza legislativa statale in materia (cfr. art 117 Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni).

Le regioni disciplinano la professione di guida turistica, per quanto di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge in oggetto.

L'attuazione di alcuni aspetti specifici della riforma normativa è demandata altresì ad uno o più decreti del Ministero del turismo, che avrebbero dovuto essere adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 17 gennaio 2024).

In attesa della pubblicazione dei citati decreti, illustriamo di seguito il contenuto della legge.

L'art. 2 reca la definizione della professione, stabilendo che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo in una delle seguenti modalità:

1. Superando l'esame di abilitazione di cui all'articolo 4 della legge.

2. Previo riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, ai sensi dell'articolo 6 della legge.

3. La guida turistica già abilitata alla data di entrata in vigore della legge n.190, che abbia fatto domanda di iscrizione nell'elenco nazionale (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge).

La legge definisce nel dettaglio quali sono le attività che sono considerate proprie della professione di guida turistica e quali sono in particolare le finalità della visita guidata che ne è oggetto.

ATTIVITÀ PROPRIE DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA

l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

FINALITÀ DELLA VISITA GUIDATA OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DELLA GUIDA TURISTICA

- ❖ *evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;*
- ❖ *valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;*
- ❖ *garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.*

Requisiti per esercitare la professione di guida turistica sono:

- ❖ Il superamento dell'esame di abilitazione
- ❖ Il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero
- ❖ Il possesso di un'abilitazione conseguita precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 190

- ❖ In tutti i casi è richiesta l'iscrizione nell'elenco nazionale

Sono previste soltanto due eccezioni al possesso dei requisiti di legge, nei seguenti casi:

1. Per l'esercizio dell'attività professionale in regime di libera prestazione di servizi, su base temporanea e occasionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge;
2. nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

All'art. 3, comma 3, della legge è stata introdotto il divieto di interdire od ostacolare l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

Altra importante novità è **la previsione a livello nazionale dell'obbligo di possedere una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per l'esercizio della professione di guida turistica.**

In particolare, la polizza di responsabilità civile professionale serve a tutelare il patrimonio personale del professionista nel caso in cui, a seguito di un errore professionale, un cliente o un soggetto terzo, formuli una richiesta di risarcimento per un danno di natura patrimoniale o per un danno a persone o cose.

ESAME DI ABILITAZIONE

La legge definisce gli aspetti fondamentali dell'esame di abilitazione, rimandando al decreto attuativo l'individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento dello stesso.

Il Ministero del Turismo indice, almeno con cadenza annuale, l'esame di abilitazione.

L'esame consiste in:

- una prova scritta
- una prova orale
- una prova tecnico-pratica

Le materie oggetto di esame sono le seguenti:

storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

Con decreto attuativo del Ministero del turismo, possono essere individuate ulteriori materie di esame.

Requisiti per partecipare all'esame sono:

Nell'elenco sono indicati:

- Le generalità degli iscritti
- Il numero di iscrizione della guida nell'elenco nazionale
- Data di abilitazione
- Specializzazioni conseguite (con la data)
- Lingue straniere

Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale.

A seguito dell'iscrizione nell'elenco nazionale al professionista è rilasciato dal Ministero del turismo **un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.**

La disciplina specifica dell'elenco nazionale, tramite realizzazione di piattaforma informatica, è demandata al decreto attuativo.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SULLA BASE DI TITOLI CONSEGUITI ALL'ESTERO

La legge consente l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero nelle seguenti modalità.

I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) **su base temporanea e occasionale**, in regime di libera prestazione di servizi:
l'interessato presenta in via telematica una dichiarazione preventiva al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione.
- b) **in maniera stabile**, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa.

La misura compensativa può consistere:

- nel compimento di **un tirocinio di adattamento** della durata di ventiquattro mesi, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

ovvero

- nel superamento di **una prova attitudinale in lingua italiana**, indetta dal Ministero del turismo e consistente nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di storia

dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica.

Le modalità del tirocinio e della prova saranno definite con decreto del Ministero del turismo. Il Ministero del turismo è l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero.

- È richiesto **il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue**, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di tali Stati sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

- È richiesto **il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue**, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e aver conseguito **una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1** del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero per l'esercizio stabile della professione in Italia sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Con decreto attuativo saranno stabilite:

- a) le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa¹;
- b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale².

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

Le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

¹ secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

² ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

I corsi hanno una durata minima di 50 ore. Il superamento del corso consente l'annotazione nell'elenco nazionale della specializzazione tematica e territoriale acquisita.

La legge n. 190 introduce a livello nazionale l'obbligo di aggiornamento professionale.

In particolare, la guida turistica ha l'obbligo di curare, almeno ogni tre anni, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.

Sarà il decreto attuativo ad individuare:

- gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento
- le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento.

Altra importante novità è il riconoscimento alle guide turistiche di uno specifico codice ATECO attribuito dall'Istituto nazionale di statistica

La legge ha riconosciuto il diritto per le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

È stato altresì chiarito che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale

DIVIETI E SANZIONI

La legge ha previsto i seguenti divieti e le relative sanzioni.

- ❖ È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale.

sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000

- ❖ È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000

- ❖ È fatto divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie

delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. È previsto l'obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000

- ❖ È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000

- ❖ In caso di violazione degli obblighi di comportamento che la guida turistica deve rispettare nell'esercizio della propria attività, ai sensi dell'art. 11 della legge.

sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500

- ❖ In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva per svolgere attività in Italia su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi (cfr. articolo 6, comma 7, lettera a), della legge).

sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000

Le funzioni di controllo spettano ai comuni, attraverso gli organi di polizia locale e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo.

Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La legge n.190 ha previsto una disciplina specifica applicabile alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge stessa.

I professionisti abilitati in base alla normativa previgente sono iscritti, a domanda, nell'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento, secondo il nuovo modello uniforme a livello nazionale.

Inoltre, le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni possono chiedere l'annotazione nell'elenco nazionale delle specializzazioni territoriali e delle competenze linguistiche attestata dal titolo già posseduto.

È altresì prevista una fase transitoria fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale, durante

il quale le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Pertanto, i professionisti già abilitati – durante il periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi – potranno continuare ad esercitare la professione senza soluzione di continuità e senza ulteriori obblighi; allo scadere del periodo transitorio, per poter esercitare la professione dovranno invece essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 190/2023 e avere presentato la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale.

Ulteriori indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco nazionale e agli altri adempimenti saranno forniti dai provvedimenti attuativi e dal Ministero competente.

Con uno o più decreti attuativi del Ministro del turismo sarà altresì stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati all’esame di abilitazione in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché i contributi a carico dei soggetti per:

- l’emissione del tesserino personale di riconoscimento;
- per la copertura degli oneri di cui all’art. 6 (Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero);
- per la copertura degli oneri di cui all’art. 7 (Corsi di specializzazione e aggiornamento);
- per la copertura degli oneri di cui all’art. 13 (relativi al rilascio del tesserino di riconoscimento secondo il modello nazionale) in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti.

Com’è evidente da tutto quanto sopra illustrato, una parte importante della disciplina della professione è demandata ai decreti del Ministero del turismo.

Il nostro Ufficio sta monitorando l’iter di pubblicazione dei provvedimenti attuativi, della quale daremo notizia tramite apposita Circolare non appena possibile, al fine di poter illustrare la riforma normativa della professione di guida turistica nella sua completezza.

Cordiali saluti.

Valeria Fedele

